

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato (2006/2133(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione sul partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese (**COM(2006)0136**), (Comunicazione della Commissione sulla RSI),
- viste le due norme più autorevoli concordate a livello internazionale per la condotta delle imprese, ossia la "Dichiarazione tripartita dei principi relativi alle imprese multinazionali e la politica sociale" dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), rivista da ultimo nel 2001, e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, rivisti da ultimo nel 2000, e visti i codici di condotta concordati sotto l'egida di organizzazioni internazionali quali la FAO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Banca Mondiale nonché gli sforzi esplicati sotto gli auspici della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo relativamente alle attività delle imprese nei paesi in via di sviluppo,
- viste la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata nel 1998, e le convenzioni OIL sulle norme fondamentali universali in materia di lavoro, in materia di abolizione del lavoro forzato, C29 (1930) e C105 (1957), libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva, C87 (1948) e C98 (1949), abolizione del lavoro infantile, C138 (1973) e C182 (1999) e non discriminazione nel lavoro, C100 (1951) e C111 (1958),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948, in particolare la dichiarazione secondo cui ogni individuo e ogni organo della società è chiamato ad impegnarsi per garantire il rispetto universale dei diritti dell'uomo, e visti altresì il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, la Convenzione dell'ONU sui diritti del bambino del 1989 e il Progetto di dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 1994,
- vista la Convenzione dell'OCSE contro la corruzione (1997),
- viste le linee guida G3 2006 in materia di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità della Global Reporting Initiative,
- visto il patto mondiale delle imprese (Global Compact), lanciato nel luglio 2000 dalle Nazioni Unite,
- visto l'annuncio fatto il 6 ottobre 2006 sulla costituzione di un'alleanza strategica fra le iniziative "Global Compact" e "Global Reporting",
- visto le norme delle Nazioni Unite del 2003 concernenti la responsabilità delle società transnazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani,
- visti i risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi nel 2002 a Johannesburg, in particolare l'invito a prevedere iniziative intergovernative in merito alla responsabilità delle imprese e le conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2002 sul seguito da dare al Vertice,
- vista la relazione del Segretario generale dell'ONU dal titolo "Verso partenariati globali - Cooperazione rafforzata tra le Nazioni Unite e tutti i partner pertinenti, in particolare il settore privato", del 10 agosto 2005,
- viste la nomina di un rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per imprese e diritti umani, la sua relazione interlocutoria del 22 febbraio 2006 e le consultazioni regionali che egli ha avuto il 27 e 28 marzo 2006, a Johannesburg e il 26 e 27 giugno 2006 a Bangkok,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1999 sulle norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei PVS: verso un codice di condotta europeo⁽¹⁾, in cui si raccomanda l'istituzione di un codice modello di condotta e di una piattaforma di sorveglianza europea,
- visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽²⁾, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968 tranne che per relazioni tra la Danimarca e gli altri Stati membri,
- visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)⁽³⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001⁽⁴⁾ sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese,
- vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002 sul Libro verde della Commissione "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione sulla responsabilità sociale delle

imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile⁽⁶⁾,

- vista la raccomandazione della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale - "Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione"⁽⁸⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese⁽⁹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione su "Governance e sviluppo" (**COM(2003)0615**),
- vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, sui conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione⁽¹⁰⁾,
- vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽¹¹⁾,
- viste la relazione finale del forum europeo multilaterale (FEM) sulla RSI del 29 giugno 2004, in particolare la raccomandazione 7 a sostegno delle azioni tese a istituire un idoneo quadro giuridico per la RSI,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La dimensione sociale della globalizzazione - Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi" (**COM(2004)0383**),
- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")⁽¹²⁾,
- visto il Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005 che ha rilanciato la strategia di Lisbona, concentrando il partenariato tra le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e la società civile su "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione",
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile⁽¹³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione sul riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile - Una piattaforma d'azione (**COM(2005)0658**) e la nuova strategia dell'UE per uno sviluppo sostenibile, adottata dal Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006,
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione del 20 dicembre 2005 sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo"⁽¹⁴⁾,
- visto il nuovo sistema delle preferenze generalizzate (SPG+), in vigore dal 1° gennaio 2006, attuato per la prima volta dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate⁽¹⁵⁾ che assicura l'accesso a dazio zero o una riduzione tariffaria per un numero crescente di prodotti e comprende inoltre un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze specifiche a livello commerciale, finanziario o di sviluppo,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti - Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (**COM(2006)0249**) (Comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso),
- visto il Libro verde della Commissione sull'iniziativa europea per la trasparenza (**COM(2006)0194**),
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo⁽¹⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire" (**COM(2003)0284**) (Piano d'azione per il governo societario),
- vista l'audizione su "Responsabilità sociale delle imprese - Esiste un approccio europeo?", organizzata il 5 ottobre 2006 dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (**A6-0471/2006**),

A. considerando che le imprese non dovrebbero essere considerate un sostituto dei poteri pubblici quando questi ultimi sono incapaci di esercitare il proprio controllo quanto al rispetto delle norme sociali e ambientali,

1. è convinto che il potenziamento delle responsabilità sociale e ambientale delle imprese, collegato al principio della responsabilità imprenditoriale, rappresenta un elemento essenziale del modello sociale europeo, della strategia europea per lo sviluppo sostenibile e al fine di rispondere alle sfide sociali della globalizzazione economica;
2. apprezza la comunicazione della Commissione che imprime nuovo slancio al dibattito nell'Unione europea sulla RSI, ma prende atto della preoccupazione, espressa da taluni gruppi interessati, per la mancanza di trasparenza ed equilibrio nella consultazione svolta prima dell'adozione;
3. riconosce che tra i diversi gruppi interessati rimane aperto il dibattito su una definizione appropriata della RSI e che il concetto di "oltre il rispetto" può consentire a talune imprese di pretendere di sostenere la responsabilità sociale, mentre nel contempo violano leggi locali o internazionali; ritiene che l'assistenza fornita dall'Unione europea ai governi di paesi terzi per l'attuazione delle normative sociali ed ambientali in conformità delle convenzioni internazionali, accompagnata da efficaci sistemi d'ispezione, rappresenti un complemento necessario alla promozione della RSI delle imprese europee a livello mondiale;
4. riconosce la definizione formulata dalla Commissione, secondo cui la RSI consiste nell'integrazione volontaria di considerazioni ambientali e sociali nelle operazioni di impresa, al di là delle prescrizioni legali e degli obblighi contrattuali; è dell'avviso che le politiche in materia di RSI dovrebbero essere portate avanti valutando il pro e il contro, non dovrebbero rappresentare né un sostituto per un approccio subdolo all'introduzione di tale legislazione;
5. osserva che la varietà di iniziative volontarie in materia rappresenti un ostacolo per molte imprese che adottano politiche sulla RSI nonché un disincentivo per le imprese a perseguire azioni più credibili, dimostrando al contempo l'importanza ad essa attribuita e la necessità di creare incentivi per politiche di RSI più ambiziose, sebbene si possa affermare che tale varietà fornisce alle imprese ulteriore ispirazione; invita la Commissione a divulgare le buone prassi risultato di iniziative volontarie in materia di RSI; ritiene che la Commissione debba inoltre considerare la creazione di una lista di criteri per le imprese da rispettare se attuano responsabilità sociale di impresa;
6. ritiene che la credibilità delle iniziative volontarie in materia di RSI continui a dipendere dall'impegno a incorporare le norme e i principi vigenti e concordati a livello internazionale e da un approccio pluralistico, quale raccomandato dal FEM, nonché dall'attuazione di un monitoraggio e di una verifica indipendenti;
7. ritiene che il dibattito in corso nell'Unione europea sulla RSI si sia avvicinato ad un punto in cui l'accento andrebbe spostato dai "processi" ai "risultati", con un conseguente contributo misurabile e trasparente da parte delle imprese alla lotta contro l'esclusione sociale e il degrado ambientale in Europa e nel mondo;
8. riconosce che molte imprese effettuano già un intenso e crescente sforzo per ottemperare alle proprie responsabilità sociali;
9. rileva che i mercati e le imprese in Europa si trovano in stadi differenti di sviluppo; ritiene pertanto che un metodo universale che cerchi di imporre alle imprese un unico modello di comportamento non sia appropriato e non porterà ad una loro adesione significativa alla RSI; ritiene inoltre che si dovrebbe porre l'accento sullo sviluppo della società civile, e in particolare sulla consapevolezza dei consumatori circa una produzione responsabile, in modo da promuovere la responsabilità sociale, che è un elemento duraturo e importante per i particolari contesti nazionali o regionali;
10. segnala che la RSI deve affrontare nuovi ambiti come l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e l'etica, così da fungere da strumento supplementare per la gestione del cambiamento industriale e delle ristrutturazioni;

Il dibattito sulla RSI a livello Unione europea

11. prende atto della decisione della Commissione di istituire un'alleanza europea in materia di responsabilità sociale delle imprese, in collaborazione con diverse reti imprenditoriali (Alleanza); raccomanda che sia la Commissione stessa ad assicurare un unico punto di coordinamento per mantenersi al corrente delle adesioni e delle attività dell'alleanza nonché a concordare obiettivi e calendari chiari ed una visione strategica che ispiri l'attività dell'alleanza; incoraggia tutte le imprese europee e le imprese dei paesi terzi operanti in Europa, siano esse di piccole o grandi dimensioni, ad aderire a tale iniziativa e a contribuire al rafforzamento dell'Alleanza tramite la partecipazione delle parti interessate;
12. ritiene che il dialogo sociale sia stato un mezzo efficace per promuovere le iniziative in materia di RSI e che il Comitato aziendale europeo abbia svolto un ruolo costruttivo nello sviluppo della migliore prassi in relazione alle RSI;
13. ritiene che un consistente aumento della sensibilizzazione in materia di RSI nelle imprese dell'Unione europea, lo sviluppo di nuovi modelli di migliori pratiche da parte di quelle che sono le imprese e gli organismi sindacali delle imprese leader per diversi aspetti della RSI, nonché l'identificazione e la promozione di azioni e regolamentazioni specifiche dell'Unione europea a sostegno della RSI, potrebbero costituire i parametri fondamentali per il successo dell'alleanza; propone che sia fissato un termine di due anni per il completamento dell'attività dei "laboratori" istituiti al suo interno, come

ha suggerito la RSI Europa;

14. rileva che la riconvocazione del FEM costituisce un successivo complemento alla comunicazione della Commissione sulla RSI e che occorre adottare delle misure idonee a convincere le varie parti che avrà luogo un dialogo reale che inciderà effettivamente sulle politiche e sui programmi dell'Unione europea, volti a incentivare e applicare la RSI nelle imprese dell'Unione europea; ritiene che si debbano trarre degli insegnamenti dai due anni di attività - positiva in quanto svolta "senza infamia e senza lode" - del FEM, in particolare dall'uso di relatori indipendenti; rileva tuttavia che si rendono necessari miglioramenti per costruire il consenso; inoltre, insiste sul fatto che i rappresentanti della Commissione partecipino attivamente al dibattito;

15. chiede alla Commissione di invitare i rappresentanti di un certo numero di governi nazionali, regionali e locali che si sono impegnati ad utilizzare gli appalti e altri strumenti pubblici per promuovere la RSI, a costituire propri "laboratori" nel quadro dell'Alleanza e integrare le loro conclusioni nella sua futura attività;

16. sostiene gli sforzi compiuti dalla Commissione per far partecipare al FEM investitori, il settore dell'istruzione e le autorità pubbliche, insistendo sulla necessità di un dialogo sostenuto per la realizzazione degli obiettivi stabiliti;

17. invita la Commissione a incoraggiare, nel quadro del controllo dei progressi della RSI, una maggiore partecipazione delle donne al FEM e lo scambio di informazioni e di buone prassi in materia di uguaglianza di genere;

18. sostiene le richieste relative alla divulgazione obbligatoria per le lobby imprenditoriali e di altro genere nonché ad un accesso equilibrato tra i gruppi imprenditoriali e gli altri gruppi interessati all'elaborazione delle politiche dell'Unione europea;

Il legame tra RSI e competitività

19. apprezza l'obiettivo della comunicazione sulla RSI di legare la RSI agli obiettivi economici, sociali e ambientali dell'agenda di Lisbona, segnatamente perché ritiene che un approccio serio alle RSI da parte delle imprese possa contribuire ad aumentare l'occupazione, a migliorare le condizioni di lavoro, a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e a promuovere la ricerca e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche; sostiene il principio della "competitività responsabile" quale parte integrante del programma della Commissione a favore dell'innovazione e della competitività (PIC); esorta le imprese europee a precisare nelle loro relazioni in che modo stanno contribuendo agli obiettivi di Lisbona;

20. riconosce che regole efficaci in materia di concorrenza, all'interno e al di fuori dell'Europa, costituiscono un elemento essenziale per garantire pratiche imprenditoriali responsabili, in particolare assicurando un trattamento equo e l'accesso per le PMI stabilite in loco;

21. ribadisce che l'attuazione, nell'ambito della RSI, di procedure di assunzione responsabili e non discriminatorie che promuovano l'occupazione delle donne e delle persone svantaggiate contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona;

22. rileva la contraddizione tra le strategie competitive per l'approvvigionamento delle imprese che mirano a migliorare costantemente flessibilità e costi da un lato e gli impegni volontari a livello di RSI, volti ad evitare lo sfruttamento nei rapporti di lavoro e a promuovere relazioni stabili con i fornitori dall'altro; auspica un dialogo più intenso a tal proposito;

23. suggerisce, a tale proposito, che le valutazioni e il controllo delle imprese europee riconosciute responsabili si estendano anche alle loro attività e a quelle dei loro sub-contraenti al di fuori dell'Unione europea, al fine di garantire che la RSI sia di beneficio anche ai paesi terzi e segnatamente ai paesi in via di sviluppo, in conformità delle convenzioni dell'OIL per quanto riguarda, segnatamente, la libertà sindacale, il divieto del lavoro minorile, del lavoro forzato e, in modo più specifico, quelle relative alle donne, degli immigrati, degli autoctoni e dei gruppi minoritari;

24. riconosce che la RSI è un motore importante per le imprese e chiede l'integrazione di politiche sociali, come il rispetto per i diritti dei lavoratori, una politica salariale equa, la non discriminazione e la formazione permanente, e questioni ambientali incentrate, segnatamente, sulla promozione dinamica dello sviluppo sostenibile, sia a sostegno di nuovi prodotti e procedimenti attraverso le politiche dell'Unione europea in materia di innovazione e scambi commerciali che nell'elaborazione di strategie settoriali, subregionali e urbane per la competitività;

25. sottolinea che le imprese impegnate nella responsabilità sociale ovviano alle iniquità che colpiscono in modo particolare le donne e i gruppi svantaggiati, comprese le persone con disabilità, nel mercato del lavoro, soprattutto in materia di accesso alle prestazioni sociali, alla formazione e allo sviluppo professionale, nonché a un'equa politica salariale; sottolinea che esse dovrebbero uniformare la loro politica delle assunzioni alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro⁽¹⁷⁾ ;

Gli strumenti della RSI

26. si compiace della tendenza emersa negli ultimi anni che vede grandi imprese pubblicare volontariamente relazioni sugli aspetti sociali e ambientali; rileva che il numero di tali relazioni è cresciuto costantemente dal 1993, ma è ormai statico e che solo una minoranza di tali relazioni applica standard e principi accettati a livello internazionale e riferisce in

merito all'intera catena di approvvigionamento dell'impresa o ricorre a monitoraggi e verifiche indipendenti;

27. ricorda alla Commissione l'invito del Parlamento a presentare una proposta volta a modificare la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (la quarta direttiva societaria)⁽¹⁸⁾ in modo che i requisiti in materia di informazioni sociali e ambientali siano inclusi accanto agli obblighi di informazione finanziaria; reputa importante sensibilizzare maggiormente circa le disposizioni in materia di informazione sociale e ambientale nel quadro della raccomandazione della Commissione 2001/453/CE⁽¹⁹⁾ sulla divulgazione ambientale⁽²⁰⁾, della direttiva 2003/51/CE sulla modernizzazione contabile e della direttiva 2003/71/CE sui prospetti finanziari⁽²¹⁾; auspica una loro trasposizione tempestiva in tutti gli Stati membri e chiede che vengano effettuati studi sulla loro effettiva attuazione ai fini di tale sensibilizzazione;

28. riconosce gli attuali limiti del settore della RSI in relazione alla misurazione del comportamento imprenditoriale e della revisione e certificazione sociale delle imprese, in particolare in relazione ai costi, alla comparabilità e all'indipendenza e ritiene che occorrerà sviluppare un quadro professionale che comprenda specifiche qualifiche in questo campo;

29. raccomanda che la Commissione rafforzi le responsabilità dei dirigenti delle aziende con più di 1000 dipendenti al fine di includere l'impegno per i dirigenti stessi di minimizzare l'eventuale impatto dannoso, dal punto di vista sociale ed ambientale, delle attività d'impresa;

30. ribadisce il proprio sostegno al programma di ecogestione e audit dell'Unione europea, in particolare il relativo obbligo di verifica esterna nonché l'obbligo per gli Stati membri di promuovere il programma e ritiene che vi siano spazi per sviluppare programmi analoghi in materia di tutela dei diritti del lavoro, sociali e umani;

31. sostiene il codice di buona pratica dell'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale quale esempio saliente della promozione tra le attuali iniziative di etichettatura, in alternativa alla creazione di nuove etichette sociali a livello nazionale ed europeo;

32. chiede alla Commissione di attuare un meccanismo che consenta alle vittime, compresi i cittadini di paesi terzi, di ottenere giustizia contro imprese europee dinanzi ai tribunali nazionali degli Stati membri;

33. prende atto che nella comunicazione sia stata omessa la questione degli investimenti socialmente responsabili; appoggia la piena partecipazione degli investitori in quanto soggetti interessati al dibattito sulla RSI a livello UE e all'interno del forum multilaterale; sostiene l'invito dell'industria a privilegiare la trasparenza piuttosto che l'imposizione, attraverso l'introduzione a livello europeo di "principi in materia di dichiarazione di interesse" per i fondi di investimento;

34. sottolinea che i consumatori svolgono un ruolo importante quando si tratta di creare incentivi per una produzione e una pratica imprenditoriale responsabili; ritiene, tuttavia, che la situazione sia attualmente impenetrabile per i consumatori a causa della confusione tra le varie norme nazionali e i regimi di etichettatura, confusione che contribuisce a minare l'attuale etichettatura sociale; attira, al contempo, l'attenzione sui costi considerevoli registrati dalle imprese per adeguarsi ai diversi e numerosi requisiti e disposizioni nazionali; sottolinea, inoltre, che la definizione di meccanismi di controllo volti alla supervisione dell'etichettatura sociale è onerosa, segnatamente per i piccoli paesi;

35. sostiene gli sforzi di Eurostat volti a sviluppare parametri per misurare la performance collegata alla RSI nel contesto della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea nonché l'intenzione della Commissione di sviluppare nuovi indicatori atti a misurare la conoscenza e il consumo di prodotti con ecoetichetta dell'Unione europea e la quota di produzione delle imprese aderenti ad EMAS;

36. raccomanda che sia presa in considerazione la nomina di un mediatore dell'Unione europea per la RSI che svolga indagini indipendenti su questioni relative alla RSI su richiesta di imprese o di qualsiasi gruppo di soggetti interessati; esorta a riflettere ulteriormente su tale proposta, e su proposte analoghe, nel futuro;

Miglioramento della regolamentazione e RSI

37. ritiene che le politiche in materia di RSI possano essere rafforzate migliorando la consapevolezza e l'applicazione degli strumenti giuridici in vigore; invita la Commissione a richiedere e organizzare direttamente campagne di sensibilizzazione nonché a svolgere ricerche specifiche sull'applicazione della responsabilità diretta di organismi esteri, conformemente alla convenzione di Bruxelles, e sull'applicazione delle direttive 84/450/CEE⁽²²⁾ sulla pubblicità fuorviante e 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali che le imprese devono rispettare nell'ambito dei loro codici di condotta volontari in materia di RSI;

38. ribadisce la necessità dell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione tale da incentivare le imprese a promuovere la RSI;

39. ribadisce che la Commissione e i governi degli Stati membri dovrebbero compiere maggiori sforzi a livello nazionale, regionale e locale per avvalersi delle opportunità offerte dalla revisione delle direttive sugli appalti pubblici del 2004 per sostenere la RSI, promuovendo criteri sociali e ambientali tra i potenziali fornitori, riconoscendo al contempo la necessità di evitare di gravare le piccole imprese di oneri amministrativi aggiuntivi che potrebbero dissuaderle dal partecipare alle gare d'appalto, e per escludere, se necessario, le imprese, anche in caso di corruzione; chiede alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo di applicare severi criteri sociali

ed ambientali a tutti i prestiti e finanziamenti erogati a imprese private, supportati da chiari dispositivi in materia di reclami, basandosi sull'esempio del collegamento tra appalti pubblici e rispetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL e degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali nei Paesi Bassi e della norma SA8000 RSI da parte di molte province italiane; ricorda che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per fare in modo che qualsiasi garanzia di credito all'esportazione sia conforme ai criteri ambientali e sociali più rigorosi e non sia utilizzata per progetti contrari agli obiettivi politici concordati dell'Unione europea, ad esempio, in materia di energia o armamenti;

Integrare la RSI nelle politiche e nei programmi dell'Unione europea

40. si compiace degli impegni della Commissione ribaditi nella comunicazione sulla RSI volti a sostenere e promuovere la RSI in tutti i settori d'attività e chiede che siano espliciti maggiori sforzi per tradurre tali impegni in azioni concrete a tutto campo;

41. ritiene che il dibattito sulla RSI non debba essere separato dalle questioni legate alla responsabilità imprenditoriale e che l'impatto sociale ed ambientale delle imprese, le relazioni con i soggetti interessati, la tutela dei diritti degli azionisti di minoranza e i relativi doveri dei direttori delle società dovrebbero essere pienamente integrati nel piano d'azione della Commissione sul governo societario; rileva che queste tematiche dovrebbero entrare a far parte del dibattito sulla RSI; chiede alla Commissione di prendere in considerazione questi punti particolari e di formulare proposte concrete per affrontarli;

42. apprezza il sostegno finanziario diretto della Commissione alle iniziative in materia di RSI, in particolare per incoraggiare l'innovazione, consentire il coinvolgimento dei soggetti interessati e assistere le vittime potenziali in caso di presunti illeciti, compresi gli omicidi colposi provocati da imprese; incoraggia la Commissione a sviluppare, in particolare, meccanismi atti a garantire che le comunità danneggiate dalle imprese europee abbiano diritto a un processo equo e accessibile; sottolinea l'importanza della linea di bilancio B3-4000 (voce 04 03 03 01) per i progetti pilota, come quelli relativi all'impegno sociale dei dipendenti, i fondi ipotecati per il sostegno alla RSI nell'ambito del PIC, e per il 3% della ricerca sulle scienze socioeconomiche e le scienze umane da destinare alle "imprese nella società" a norma del Settimo programma quadro di ricerca; chiede che la Commissione espliciti maggiori sforzi per sostenere la RSI in relazione alle imprese dell'Unione europea che operano in paesi terzi attraverso i suoi programmi di assistenza esterna;

43. plaude all'impegno di rendere l'istruzione uno degli otto campi d'azione prioritari; chiede una più profonda integrazione delle RSI nel programma Socrates, la fornitura di un'ampia gamma di materiale sulla RSI nel futuro Centro europeo di risorse pedagogiche e la creazione di un elenco europeo online delle scuole e università di economia che si occupano di RSI e sviluppo sostenibile;

44. incoraggia le iniziative a livello dell'Unione europea e degli Stati membri miranti a migliorare l'insegnamento della gestione e della produzione responsabili nelle scuole di economia europee;

45. rileva che la responsabilità sociale e ambientale si applica tanto alle organizzazioni governative e non governative quanto alle imprese e chiede alla Commissione di tener fede al suo impegno di pubblicare una relazione annuale dell'impatto sociale e ambientale delle sue attività dirette e di sviluppare politiche volte a incoraggiare il personale delle istituzioni dell'Unione europea ad impegnarsi nel volontariato a favore della comunità;

46. ritiene che nel quadro della RSI le imprese potrebbero patrocinare attività culturali ed educative che offrano un valore aggiunto alle politiche europee nel settore della cultura e della formazione permanente;

47. invita la Commissione a integrare meglio la RSI nelle sue politiche commerciali, garantendo al contempo il rispetto delle norme dell'OMC ed evitando di erigere barriere commerciali ingiustificate, cercando di introdurre disposizioni pertinenti in tutti gli articoli vincolanti degli accordi bilaterali, regionali o multilaterali, in conformità delle norme concordate a livello internazionale, come gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita dell'OIL e i principi di Rio, nonché riserve dei poteri normativi su questioni legate ai diritti umani e alla responsabilità sociale e ambientale; esprime apprezzamento per il sostegno dato a questi obiettivi nella comunicazione sul lavoro dignitoso; ribadisce l'invito alle delegazioni della Commissione nei paesi terzi, che agiscono nel quadro delle loro competenze, a promuovere e ad agire come punti di contatto in relazione agli orientamenti dell'OCSE sulle imprese multinazionali; richiede alla Commissione ed agli Stati membri di migliorare l'effettività dei Punti di Contatto Nazionali (PCN), in particolare riguardo ad istanze specifiche su violazioni causate da imprese europee nelle loro operazioni e nella loro filiera produttiva in tutto il mondo;

48. prende atto del contributo fornito dal movimento internazionale del commercio equo e solidale nell'aprire la strada a pratiche commerciali responsabili per sessant'anni e nel dimostrare che tali pratiche sono economicamente valide e sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento; chiede alla Commissione di tener conto dell'esperienza del movimento del commercio equo e solidale e di studiare sistematicamente come tale esperienza possa essere impiegata nel contesto della RSI;

49. chiede alla Commissione di far sì che le imprese transnazionali con sede nell'Unione europea e dotate di impianti di produzione in paesi terzi, in particolare in quelli aderenti al sistema GSP+, rispettino e promuovano attivamente le norme fondamentali dell'OIL, i patti sociali e ambientali nonché gli accordi internazionali per conseguire così un equilibrio armonioso globale tra crescita economica ed elevati standard sociali ed ambientali;

50. apprezza l'impegno del consenso europeo per lo sviluppo, volto a sostenere la RSI come azione prioritaria e chiede alla Direzione generale Sviluppo della Commissione di svolgere un ruolo attivo nel dibattito sulla RSI, per esaminare le condizioni di lavoro e di sfruttamento delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con imprese nazionali, nonché le filiali all'estero di imprese europee, con imprese subappaltatrici e i soggetti interessati, al fine di combattere la povertà e creare una crescita equa;

51. propone che la Commissione promuova la partecipazione delle piccole e medie imprese alla RSI, in collaborazione con organismi intermediari, che offrono un sostegno specifico alla partecipazione di cooperative e imprese dell'economia sociale, attraverso le loro associazioni specifiche, utilizzi la rete dei centri europei d'informazione per promuovere direttamente le iniziative in materia di RSI e prenda in considerazione la nomina di un rappresentante per la RSI, analogo a quello per le PMI all'interno della Direzione generale Impresa e industria della Commissione;

52. raccomanda alla Commissione di condurre un approfondito studio a livello europeo sulle varie modalità con cui le PMI possono partecipare alla RSI e sugli incentivi esistenti ai fini dell'adozione di principi RSI su base volontaria individuale; raccomanda, altresì, di trarre l'opportuno insegnamento dall'esperienza acquisita e dalla buona pratica in tale settore;

53. si compiace dell'impegno espresso nella comunicazione della Commissione sulla RSI volto a potenziare la partecipazione dei dipendenti e dei loro sindacati nella RSI e ribadisce il suo invito alla Commissione e alle parti sociali a far riferimento ai negoziati conclusi positivamente, comprendenti attualmente 50 accordi quadro internazionali e 30 accordi quadro europei, riguardanti principalmente norme fondamentali in materia di lavoro per imprese individuali o settori, quale approccio per sviluppare la responsabilità delle imprese in Europa e nel mondo; fa riferimento ai Comitati aziendali europei che sono particolarmente adatti a promuovere la RSI e, segnatamente, a far avanzare i diritti fondamentali dei lavoratori nelle imprese multinazionali;

54. insiste sull'importanza del ruolo delle parti sociali nella promozione dell'impiego femminile e della lotta alla discriminazione; incoraggia le parti sociali a varare iniziative, nell'ambito della RSI, a favore di una maggiore partecipazione delle donne nella direzione delle imprese, nei comitati aziendali e nelle istituzioni del dialogo sociale;

55. raccomanda che la futura ricerca sulla RSI vada al di là del semplice aspetto imprenditoriale, per concentrarsi sul legame tra competitività e sviluppo sostenibile a livello macro (l'Unione europea e gli Stati membri), a livello meso (settori industriali e catene di approvvigionamento) e a livello micro (le PMI) e sulle interrelazioni tra di essi, nonché sull'impatto delle attuali iniziative in materia di RSI e sulle eventuali violazioni dei suoi principi; appoggia il ruolo guida svolto a tale riguardo dalla European Academy of Business in Society ('Accademia europea dell'impresa nella società'); invita la Commissione a pubblicare un'autorevole relazione annuale sullo stato della RSI, elaborata da esperti e ricercatori indipendenti, che raccolga le informazioni esistenti, descriva le nuove tendenze ed esprima raccomandazioni per le azioni future;

Il contributo dell'Europa alla RSI a livello globale

56. ritiene che l'impatto potenziale delle politiche sulla RSI sia più elevato in relazione alle catene di approvvigionamento globale delle imprese, per consentire un investimento responsabile da parte delle società al fine di aiutare a combattere la povertà nei paesi in via di sviluppo, a promuovere condizioni di lavoro dignitose, a sostenere i principi del commercio equo e del buon governo, nonché ridurre l'incidenza delle violazioni delle norme internazionali, comprese le norme sul lavoro, da parte delle imprese in paesi in cui i regimi regolamentari sono deboli o inesistenti;

57. chiede alla Commissione di avviare particolari ricerche su questo impatto e di formulare delle proposte per accrescere gli investimenti responsabili delle aziende e la loro responsabilità;

58. riconosce che diverse iniziative internazionali in materia di RSI sono più radicate e hanno raggiunto una maggiore maturità, tra cui la recente pubblicazione degli orientamenti "G3" della Global Reporting Initiative, l'esclusione di 200 imprese da parte del Global Compact delle Nazioni Unite e la nomina di un rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani;

59. esprime disappunto per il fatto che la Commissione non abbia accordato maggiore priorità alla promozione di iniziative globali all'interno della sua comunicazione sulla RSI e la invita ad elaborare, in cooperazione con gli Stati membri e i soggetti interessati, una visione strategica e impulsi per lo sviluppo di iniziative RSI a livello globale, nonché a dispiegare uno sforzo considerevole per aumentare in misura significativa la partecipazione a tali iniziative da parte delle imprese dell'Unione europea;

60. invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e a promuovere il rispetto delle norme fondamentali dell'OIL in quanto componente della RSI, ovunque esse esercitino le loro attività;

61. ritiene che la dimensione internazionale della RSI dovrebbe stimolare l'elaborazione di linee guida atte a promuovere lo sviluppo di politiche analoghe in tutto il mondo;

62. invita la Commissione, in cooperazione con gli altri operatori interessati, ad organizzare nel 2007 un'importante iniziativa internazionale per ricordare il quinto anniversario dell'impegno, concordato al Vertice mondiale sullo sviluppo

sostenibile, inteso ad avviare iniziative intergovernative nel campo della responsabilità societaria;

63. invita la Commissione ad operare sulla falsariga del successo del dialogo commerciale transatlantico sulla RSI svoltosi negli anni '90, organizzando un evento analogo tra l'Unione europea il Giappone;

64. incoraggia l'ulteriore sviluppo di iniziative internazionali per la completa trasparenza delle entrate da parte delle imprese europee in merito alle loro attività nei paesi terzi, affinché esse rispettino integralmente i diritti umani nelle loro operazioni in zone di conflitto e al fine di respingere le attività di lobby, compresi gli accordi con i paesi ospiti elaborati dalle imprese per compromettere o evadere gli obblighi regolamentari vigenti in tali paesi;

65. chiede alla Commissione e agli Stati membri di contribuire al sostegno e al rafforzamento degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, in particolare effettuando un riesame dell'efficacia dei PNC europei e del loro ruolo nel mediare efficacemente tra i soggetti interessati per risolvere i conflitti; chiede la messa a punto di un modello per i PNC europei corredato di migliori pratiche in ordine al loro assetto istituzionale, visibilità, accessibilità per tutti gli interessati e trattamento dei reclami; chiede che si adotti un'ampia interpretazione della definizione di investimento nell'applicazione degli orientamenti dell'OCSE onde far sì che le questioni inerenti alla catena di approvvigionamento siano coperte dalle procedure di attuazione;

66. chiede il sostegno allo sviluppo dell'iniziativa globale sull'informazione invitando le imprese leader dell'Unione europea a partecipare a nuovi approcci settoriali che coprano settori quali l'edilizia, i prodotti chimici e l'agricoltura; chiede inoltre che sia incoraggiata la ricerca sulla partecipazione delle PMI, che siano consentite le attività di divulgazione, in particolare nei paesi dell'Europa centrale e orientale, e che siano elaborati indici di sostenibilità in relazione con le borse dei mercati emergenti;

67. chiede alla Commissione di inserire nei futuri accordi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo capitoli sulla ricerca, il monitoraggio e l'assistenza finalizzata alla soluzione dei problemi sociali, umani e ambientali nell'ambito delle attività e delle catene di approvvigionamento delle imprese dell'Unione europea nei paesi terzi;

68. si compiace, in linea di principio, delle discussioni che si stanno svolgendo all'interno dell'organizzazione internazionale per la standardizzazione sulle norme relative alla responsabilità sociale e chiede alla rappresentanza europea di garantire che qualsiasi risultato sia coerente con gli standard e gli accordi internazionali e con l'opportunità di garantire metodi paralleli di valutazione e certificazione esterna;

o
o o

69. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e a tutte le istituzioni e organizzazioni ivi menzionate.

(1)

GU C 104 del 14.4.1999, pag. 180.

(2)

GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(3)

GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(4)

GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.

(5)

GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.

(6)

GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.

(7)

GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

(8)

GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 598.

(9)

GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.

(10)

GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.

(11)

GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(12)

GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(13)

GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.

(14)

GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(15)

GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(16)

Testi approvati, **P6_TA(2006)0320**).

(17)

GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).

(18)

GU L 222 del 14.8.1978. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)

(19)

GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

(20)

GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.

(21)

GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(22)

GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.